

**DELIBERA N. 97/13/CONS**

**ESPOSTO PRESENTATO DAI DEPUTATI ROBERTO ZACCARIA, VINICIO PELUFFO E GIUSEPPE GIULIETTI PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, RELATIVE ALLA CAMPAGNA ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE LOMBARDIA FISSATE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013 (TG1, TG2, TG3)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio dell'8 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modifiche;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante "*Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 6 marzo 1968, nonché la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante "*Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 155 del 5 luglio 2004;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1960, n. 570, recante "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle*

*amministrazioni comunali*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960 alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l’articolo 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante *“Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

VISTA la delibera n. 13/13/CONS del 10 gennaio 2013, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio regionale delle regioni Lazio, Lombardia e Molise indette per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 9 dell’11 gennaio 2013;

VISTA la propria delibera n. 243/10/CSP, recante *“Criteri per la vigilanza sul rispetto del pluralismo politico e istituzionale nei telegiornali diffusi dalle reti televisive nazionali”* pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 291 del 14 dicembre 2010;

VISTA la circolare interpretativa approvata dall’Autorità nella riunione di Consiglio del 30 gennaio 2013, recante *“Chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione della par condicio nelle campagne elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati e dei Presidenti e dei Consigli regionali delle Regioni Lazio, Lombardia Molise”*, pubblicata in pari data sul proprio sito;

VISTO l’esposto presentato dai deputati Roberto Zaccaria, Vinicio Peluffo, Giuseppe Giulietti in data 5 febbraio 2013 ( prot. n. 6161) con il quale è stata segnalata la pretesa violazione delle disposizioni in materia di informazione recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e delle relative disposizioni di attuazione di cui alla delibera n. 13/13/CONS da parte della società Rai-Radio Televisione italiana S.p.A. in danno del candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, Umberto Ambrosoli. In particolare, i segnalanti lamentano che *“risulta clamorosamente alterato il confronto equilibrato tra i candidati soprattutto con riferimento all’arena nazionale e alle trasmissioni TV nazionali di approfondimento ed ai TG”* in danno del candidato Ambrosoli come si evince dai tempi di parola di cui avrebbe invece fruito l’altro candidato alla Presidenza della Regione Lombardia, on. Roberto Maroni, con evidente vantaggio competitivo a favore di quest’ultimo. I deputati esponenti, nel manifestare l’esigenza che l’Autorità adotti *“un’interpretazione dell’art. 6 del regolamento per le elezioni regionali nonché delle disposizioni integrative comunicate il 1° febbraio 2013 che garantisca un’effettiva*

*parità di trattamento tra il candidato Maroni e il candidato Ambrosoli nella competizione per la Presidenza nelle elezioni della regione Lombardia*”, chiedono l’adozione di provvedimenti volti a ristabilire l’equilibrio violato e ad eliminare il vantaggio competitivo acquisito fino ad ora dall’on. Maroni;

VISTE le controdeduzioni inviate dalla società Rai-Radio Televisione italiana S.p.A. con nota pervenuta il 6 febbraio 2013 (prot. n. 6565), in riscontro alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 5 febbraio 2013 (prot. n. 6271), nelle quali si sostiene, in sintesi, quanto segue:

- in via preliminare, si rileva l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’esposto, in quanto non comunicato come prescritto dall’articolo 10, comma 1, della legge 28/00 al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell’emittente; inoltre, posto che la sussistenza della legittimazione attiva a presentare esposti ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 28/2000 grava sul denunciante, si rileva che nel caso di specie tale dimostrazione è carente. A tale specifico riguardo, si segnala il difetto di legittimazione attiva della segnalante Associazione Articolo 21, in quanto non è forza politica che esprime gruppi al consiglio regionale lombardo né liste autonome di candidati, come disposto dalla deliberazione della Commissione parlamentare di vigilanza, a nulla rilevando che i firmatari della denuncia, per conto dell’Associazione, siano stati eletti alla Camera dei deputati nella scorsa legislatura nelle fila del Partito democratico;
- una parte del periodo preso in considerazione dal movimento esponente risulta precedente all’ufficializzazione delle liste e quindi è giuridicamente irrilevante ai fini della valutazione della *par condicio* tra candidati alla carica di Presidente alla regione Lombardia ;
- la posizione dell’on. Roberto Maroni è completamente diversa da quella degli altri candidati alla presidenza della regione Lombardia, in quanto è segretario di partito, nonché esponente principale di “forza politica” rappresentata in Parlamento, sia alla Camera che al Senato: di tale circostanza ha tenuto conto anche l’Autorità nella delibera n. 57/13/CONS del 25 gennaio 2013, in riferimento all’esposto presentato dall’UDC in favore di Gabriele Albertini, stante la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali regionali e politiche;
- quanto agli spazi attribuiti alle forze politiche nei programmi di informazione e, in particolare, nei notiziari, essi sono rapportati alla maggiore o minore rilevanza delle notizie che la cronaca di giorno in giorno propone e il mero confronto numerico sui dati di antenna, notizia e parola tra candidati non ha alcun valore: i telegiornali devono infatti garantire la completezza e l’imparzialità in connessione con le esigenze della cronaca e l’esistenza di effettive notizie;

- dai dati del monitoraggio dell'istituto GECA e da quelli forniti dall'Osservatorio di Pavia non emerge alcuno squilibrio informativo in favore della Lega Nord Padania;
- infatti, nei telegiornali della concessionaria pubblica complessivamente considerati, nelle ultime settimane il movimento nordista ha ricevuto una visibilità pari a circa il 6% sul totale di tutti i partiti e liste elettorali, dato che, confrontato con quello delle altre forze politiche analoghe, appare congruo e non certo sovradimensionato;
- in particolare, in base ai dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia, risulta che gli spazi concessi dalla testata giornalistica regionale della Lombardia a Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli, nel periodo 28 gennaio – 3 febbraio 2013, differiscono solo di pochi decimi di punto percentuale;
- infine, si precisa che alla concessionaria pubblica non sono applicabili le delibere n. 666/13/CONS e n. 13/13/CONS, come invece contestato dall'Associazione esponente, ma il provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza del 4 gennaio 2013;
- per quanto esposto, si chiede di disporre l'archiviazione dell'esposto in quanto infondato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, per quanto concerne le elezioni regionali, le liste dei candidati per ogni Collegio devono essere presentate tra il trentesimo e il ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione e che, conseguentemente, per le elezioni regionali della Lombardia tale termine è scaduto lo scorso 26 gennaio 2013;

RITENUTO che solo alla scadenza del termine normativamente fissato per la presentazione delle liste, esperiti gli adempimenti previsti dalla legge a carico degli Uffici centrali presso le cancellerie delle Corti di Appello, le candidature possono considerarsi perfezionate ai fini di legge;

CONSIDERATO che i criteri specifici da applicare nei programmi di informazione durante le campagne elettorali per le elezioni regionali in corso sono stati definiti per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il provvedimento 4 gennaio 2013, entrato in vigore il 6 gennaio seguente, nel quale, per quanto concerne l'ambito di applicazione della disciplina attuativa della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativa alle elezioni regionali, è previsto che *“Alle campagne elettorali di cui alla presente delibera sono applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione”* (articolo 1, comma 2);

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del richiamato provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza 4 gennaio

2013, i programmi di informazione, quali i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, sono caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso propriamente, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. Ciò al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico, nel rispetto dell'autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell'informazione ai temi dell'attualità e della cronaca politica;

CONSIDERATO, in particolare, che la più recente giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sentenza n. 1943/2011) ha confermato che la normativa in materia di informazione non impone per tali programmi né parità matematiche, né limiti quantitativi di presenze, né obblighi incondizionati di partecipazione di esponenti di forze politiche che siano scollegati dal tema delle trasmissioni;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 6 del richiamato provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza 4 gennaio 2013, durante il periodo elettorale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo si uniformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, dell'imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l'Autorità ha definito i criteri per la vigilanza del rispetto del principio del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del suddetto principio riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale e che, a tale fine, il soggetto politico è identificato con la forza politica e non con la singola persona fisica;

CONSIDERATO che con la circolare interpretativa del 31 gennaio 2013 l'Autorità, preso atto delle possibili criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali, derivanti dalla circostanza che i medesimi esponenti politici possono prendere parte ad ambedue le campagne elettorali, ha chiarito che nei programmi di informazione, e in particolare nei programmi di approfondimento, il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati, tenuto conto dello specifico argomento trattato, tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di

trattamento. L'Autorità ha posto l'accento, in particolare, sull'esigenza di non determinare, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali;

RILEVATO che le doglianze degli esponenti si riferiscono ad un periodo temporale genericamente individuato e, in parte, precedente il termine per la presentazione delle candidature per le elezioni regionali, fissato al 26 gennaio 2013;

RITENUTO, in particolare, che la sovrapposizione temporale delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e per il rinnovo del Presidente e del Consiglio regionale della Regione Lombardia determina, in capo agli esponenti politici che concorrono ad entrambe le competizioni, l'imputazione di un duplice ruolo che ne giustifica il rilievo ai fini dell'attualità della cronaca con riferimento alla trattazione sia delle tematiche inerenti alle elezioni politiche sia di quelle inerenti alle elezioni regionali;

RILEVATO, con riferimento alle doglianze degli esponenti, che, per quanto concerne l'on. Roberto Maroni, questi riveste la qualifica di segretario del soggetto politico Lega Nord Padania, che ha presentato una propria lista alle elezioni politiche collegata alla coalizione di centrodestra, ed è altresì candidato alla carica di Presidente della Regione Lombardia, sostenuto dalle seguenti liste: Lega Nord, Alleanza ecologica, Fratelli d'Italia, Popolo della Libertà, Maroni Presidente, Tremonti 3L, Partito dei Pensionati, La Destra; per quanto attiene l'avv. Umberto Ambrosoli, questi è candidato alla Presidenza della Regione Lombardia ed è sostenuto dalle seguenti liste: Ambrosoli Presidente-Patto Civico, Etico a sinistra, Partito Democratico, Di Pietro Italia dei Valori, Partito socialista italiano, Centro popolare lombardo, Sinistra ecologia libertà;

RILEVATO che, dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alle testate TG1, TG2, TG3 e Rainews e riferiti al periodo successivo alla data di presentazione delle candidature sino alla data di presentazione dell'esposto (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei notiziari diffusi dalle predette testate dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni ha fruito complessivamente, sui notiziari diffusi dalla testata TG1, nel periodo considerato di un tempo di parola pari a 3 minuti e 18 secondi di cui 34 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali della Lombardia; sui notiziari diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola totale pari a 2 minuti e 48 secondi e di nessun tempo per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali; sui notiziari diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola totale pari a 2 minuti e 44 secondi e di nessun tempo per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali; nei notiziari diffusi dalla testata Rainews, di un tempo di parola pari a 45 minuti e 15 secondi di cui 12 minuti e 10 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali;
- Umberto Ambrosoli ha fruito complessivamente, sui notiziari diffusi dalla testata TG1 nel periodo considerato, di un tempo di parola pari a 32 secondi; sui

notiziari diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola pari a 20 secondi; sui notiziari diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola pari a 49 secondi; sui notiziari diffusi dalla testata Rainews, di un tempo di parola pari a 1 minuto e 4 secondi;

RILEVATO che dall'esame dei dati del monitoraggio relativi alle testate TG1, TG2, TG3 riferiti al medesimo periodo sopra considerato (26 gennaio 2013 – 5 febbraio 2013), emerge che Roberto Maroni e Umberto Ambrosoli hanno fruito nei programmi extra-tg diffusi dalle predette testate dei seguenti tempi di parola:

- Roberto Maroni, nei programmi diffusi dalla testata TG1 nel periodo considerato, non ha fruito di alcun tempo di parola; nei programmi diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola totale pari a 13 minuti e 42 secondi di cui 2 minuti e 38 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali in Lombardia; sui programmi diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola totale pari a 11 minuti e 41 secondi di cui 18 secondi per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali; nei programmi diffusi dalla testata Rainews, di un tempo di parola pari a 4 minuti e 45 secondi di cui nessun tempo per la trattazione di tematiche afferenti le elezioni regionali;
- Umberto Ambrosoli non ha fruito di alcun tempo di parola nei programmi diffusi dalle testate TG1, TG2 e Rainews; nei programmi diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola pari a 7 minuti e 26 secondi;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio dell'Osservatorio di Pavia, allegati alla memoria difensiva della Rai, risulta che nell'informazione diffusa dalla testata giornalistica regionale Rai della Lombardia nel periodo 21-27 gennaio 2013 l'on. Roberto Maroni ha fruito di un tempo di parola pari al 9,3% del tempo complessivamente dedicato ai candidati alla Presidenza mentre nel periodo 28 gennaio-3 febbraio 2013 ha fruito di un tempo pari all'11,2%; l'avv. Umberto Ambrosoli ha, invece, fruito di un tempo di parola pari all'11,2% nel periodo 21-27 gennaio e di un tempo di parola pari al 10,7% del tempo complessivo di tutti candidati alla Presidenza nel periodo successivo, 28 gennaio- 3 febbraio;

RILEVATO che, nello stesso periodo sopra considerato (26 gennaio – 5 febbraio 2013), il soggetto politico cui è riconducibile l'on. Roberto Maroni, la Lega Nord Padania, ha fruito, nei notiziari diffusi dalla testata TG1, di un tempo di parola pari a 4 minuti e 25 secondi, pari al 5,17% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola di 3 minuti e 46 secondi, pari al 5,65% del totale del tempo di parola; nei notiziari diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola di 4 minuti e 12 secondi, pari al 4,98% del totale; nei notiziari diffusi dalla testata RaiNews, di un tempo di parola di 1 ora, 4 minuti e 36 secondi, pari all' 8,66% del totale;

RILEVATO ancora che, nel medesimo periodo, la lista Partito Democratico, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari

diffusi dalla testata TG1 di un tempo di parola pari a 16 minuti e 11 secondi, pari al 18,94% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola di 11 minuti e 37 secondi, pari al 17,42% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola di 21 minuti e 3 secondi, pari al 24,97% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata RaiNews, di un tempo di parola di 1 ora e 54 minuti e 56 secondi, pari al 15,41% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; la lista Sinistra ecologia e libertà, che sostiene alla regione Lombardia il candidato Umberto Ambrosoli, ha fruito nei notiziari diffusi dalla testata TG1 di un tempo di parola pari a 2 minuti e 31 secondi, pari al 2,94% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG2, di un tempo di parola di 3 minuti e 37 secondi, pari al 5,42% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata TG3, di un tempo di parola di 3 minuti e 59 secondi, pari al 4,73% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati; nei notiziari diffusi dalla testata RaiNews, di un tempo di parola di 16 minuti e 40 secondi, pari al 2,24% del totale del tempo di parola fruito dai soggetti politici e istituzionali complessivamente considerati;

RITENUTO, alla luce di quanto emerso dall'esame dei dati di monitoraggio sopra rappresentati, che le doglianze degli esponenti non possano essere accolte in quanto i tempi fruiti dai due candidati nei telegiornali diffusi dalla testate TG1, TG2, TG3 e Rainews, in relazione alla trattazione delle tematiche afferenti le elezioni regionali in Lombardia, risultano comparabili;

RILEVATO che nei programmi di approfondimento informativo, nei quali assume carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche e che risultano maggiormente idonei, anche in ragione della loro durata, a concorrere adeguatamente alla formazione di un'opinione pubblica consapevole su temi di attualità, resta fermo il principio dell'equilibrio delle presenze nel ciclo del singolo programma nel corso del periodo di campagna elettorale, al fine di garantire a tutti i soggetti politici competitori condizioni di parità di trattamento;

PRESO ATTO delle criticità connesse al contemporaneo svolgimento delle campagne elettorali per le elezioni politiche e per le elezioni regionali e della estrema frammentazione della platea dei soggetti politici competitori;

RITENUTO, tuttavia, di ribadire alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo la necessità di prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici da invitare a tali programmi affinché, laddove siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra



candidati che concorrono alla stessa competizione al fine di assicurare una effettiva parità di trattamento tra i soggetti politici in competizione;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

### **DELIBERA**

di archiviare l'esposto per le motivazioni di cui in premessa e di rappresentare alla Rai-Radio Televisione italiana S.p.A. la necessità di prestare la massima attenzione affinché nei programmi di approfondimento informativo, allorquando siano trattate tematiche inerenti alle elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico siano realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione.

La presente delibera è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 8 febbraio 2013

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim***  
Antonio Perrucci